



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000120 del 03/05/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*", che così dispone: "*Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*";

VISTO il Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000432 dello 07.05.2009, rilasciato ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativo al progetto della Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da ubicare nel Comune di Loreo (RC), proposto dalla Società West Energy S.p.A.;

CONSIDERATO che il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale è stato predisposto sulla base del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. n. 230 espresso in data 22.01.2009, del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. DG-PAAC-2455 del 19.02.2009, del parere della Regione Veneto espresso con D.G.R. n. 1094 del 20 giugno 2006 e con la successiva D.G.R. n. 1921 del 26 giugno 2007, con cui la Regione conferma il precedente parere;

VISTA la nota prot. DVA-2009-0011982 del 19.05.2009 con cui è stato notificato alla Società proponente, nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto decreto DSA-DEC-2009-0000432 del 07.05.2009;



CONSIDERATO che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale espressa con decreto DSA-DEC-2009-0000432 del 07.05.2009 è stata condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni tra le quali la n. 5a relativa al *'Monitoraggio della qualità dell'aria'* che prevede: *"la società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, concordato con la Regione Veneto e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità dell'aria, da effettuarsi secondo i criteri del DM 60/02. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e zolfo e delle polveri fini (PM10 e PM2,5), con oneri a carico del proponente, anche per quanto riguarda eventuale strumentazione da acquisire. Il rilevamento del PM2,5 è finalizzato a fornire le informazioni necessarie ad ARPAV per l'adeguamento alla succitata Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, in cui vengono definiti valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Fermi restando gli accordi con la Regione Veneto, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti. In caso di superamenti dei limiti di legge la Regione ha facoltà di includere l'impianto in oggetto tra quelli che possono essere parzialmente o completamente fermati, qualora sia dimostrato che la riduzione nelle emissioni, ottenibile da tali azioni, comporti una riduzione nelle immissioni nelle aree dei superamenti, per unità di energia prodotta, più grande rispetto al fermo di altri impianti"*.

VISTA la nota del 24.03.2010 (prot. DVA-2010-0008209 del 25.03.2010) con cui la Società West Energy S.p.A. ha chiesto la modifica della prescrizione n. 5a del decreto DSA-DEC-2009-0000432 del 07.05.2009, in merito al programma di monitoraggio della qualità dell'aria che deve essere avviato *"almeno un anno prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale"* e di allineare detta tempistica con quella indicata nella prescrizione n. 9.a del già citato parere della Regione Veneto, espresso con D.G.R. n. 1921 del 26.06.2007, che prevede l'avvio del monitoraggio *"almeno un anno prima dell'avvio dell'attività della centrale"*;

CONSIDERATO che, come specificato dalla Società West Energy S.p.A. nella nota del 24.03.2010, la richiesta di modifica è motivata soprattutto dal fatto





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

che ci sarebbe in essere un contrasto tra quanto indicato nella prescrizione n. 5a del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000432 del 07.05.2009 e quanto indicato dalla legge n. 290 del 27.10.2003 in merito alla tempistica di realizzazione degli interventi;

VISTA la nota del 12.07.2010, prot. DVA-2010-0017234, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha richiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. di esprimere le proprie valutazioni in merito alla richiesta presentata dalla Società West Energy S.p.A.;

VISTO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. n. 546 del 13 ottobre 2010 (prot. n. DVA-2010-0026239 del 29 ottobre 2010);

VISTO lo stralcio del verbale dell'Assemblea Plenaria della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. del 21 gennaio 2011 (prot. n. DVA-2011-002433 del 04 febbraio 2011), che integra il parere della stessa Commissione Tecnica n. 546 del 13 ottobre 2010;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. n. 688 del 15 aprile 2011 (prot. n. DVA-2011-0011301 del 11 maggio 2011), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e che sostituisce integralmente i sopra citati parere n. 546 del 13 ottobre 2010 e stralcio del verbale dell'Assemblea Plenaria del 21 gennaio 2011;

PRESO ATTO, sulla base del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. n. 688 del 15 aprile 2011 della necessità di modificare le tempistiche per l'attuazione del Piano di Monitoraggio riportate nella prescrizione n. 5a del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000432 dello 07.05.2009;

RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere alla modifica della più volte citata prescrizione 5a del decreto DSA-DEC-2009-0000432 del 7.05.2009;



DECRETA

la prescrizione di cui al punto 5a del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000432 del 7.05.2009 è sostituita dalla seguente:

5a Monitoraggio della qualità dell'aria: la società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio e del Mare e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, concordato con la Regione Veneto e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri indicati dal D.Lgs n. 155 del 13.08.2010. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e zolfo e delle polveri fini (PM10 e PM2,5) e potrà prevedere l'acquisto di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente. Il rilevamento del PM2,5 è al fine di fornire le informazioni necessarie ad ARPAV per l'adeguamento alla succitata Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008 in cui vengono definiti valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di 25 µg/m³.

In accordo con ARPAV, dovrà essere effettuato un monitoraggio in continuo dei parametri indicati nel Decreto VIA con almeno una stazione da identificare tra quelle maggiormente rappresentative delle ricadute dalla centrale e già indicate nel Piano di Monitoraggio. Tale monitoraggio dovrà avvenire per almeno due settimane continue ogni due mesi, evitando i periodi feriali, fino all'effettivo inizio dei lavori di costruzione della Centrale e comunque per una durata non inferiore a 7 mesi e massima di un anno. Come indicato nel Piano di Monitoraggio, il proponente dovrà installare e mettere in funzione le stazioni previste dal piano di monitoraggio nelle località indicate almeno un anno prima dell'entrata in funzione della Centrale.

In caso di superamenti della qualità dell'aria, la Regione ha facoltà di includere l'impianto in oggetto tra quelli che possono essere parzialmente o completamente fermati, qualora sia dimostrato che la riduzione nelle emissioni, ottenibile con tali azioni, comporti una riduzione nelle immissioni nelle aree dei





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

superamenti, per unità di energia prodotta, più grande rispetto al fermo di altri impianti.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società West Energy S.p.A.; al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Loreo, all'ARPA Veneto, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente decreto agli altri organismi e/o Amministrazioni eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere n. 688 del 15 aprile 2011 della Commissione Tecnica per la Valutazione dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S., sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

